



COMUNE di PIGLIO

Provincia di Frosinone

CORPO POLIZIA LOCALE

C.A.P. 03010 V.le UMBERTO I° - Tel. 0775/503028 Fax 0775/503184

Posta elettronica: poliziale@comune.piglio.fr.it



Prot. n. 9176

Piglio lì, 01/10/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la richiesta presentata dalla società GRUPPO ZETA COSTRUZIONI S.R.L., relativa ai lavori idrici gestiti da ACEA ATO 5 S.p.A., con la quale viene richiesta l'autorizzazione all'istituzione di un cantiere stradale con l'istituzione del divieto di transito su Via San Lorenzo all'altezza del civico 90, per consentire l'esecuzione della rete idrica, dal giorno 05/10/2026 fino a conclusione lavori, dalle ore 07:00 alle ore 17:00;
- Visto che, in fase di esecuzione dei lavori, la ditta GRUPPO ZETA COSTRUZIONI S.R.L. ha rilevato la pericolosità nel rendere carrabile il tratto di strada;
- Vista la necessità di emettere tutti i provvedimenti viabilistici necessari per consentire l'esecuzione dei lavori affidati;
- Considerato necessario ridurre il più possibile il tempo di disagio per la normale circolazione e concludere l'intervento in sicurezza;
- Ritenuto necessario autorizzare il cantiere stradale, che verrà formato con la collocazione della segnaletica prevista dal D.M. 10/07/2002;
- Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30/04/1992, n.285 e s.m.i. ed in particolare l'art.7 concernente la regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
- Visto il D.M. 10/07/2002;
- Sentito l'indirizzo dell'Amministrazione Comunale;
- Visto l'art. 107 del T.U.E.L.;

DETERMINA

1) DAL 05/10/2026 FINO A CONCLUSIONE LAVORI L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO SU VIA SAN LORENZO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 90, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:00.

LA DITTA RICHIEDENTE, DOVRÀ PROVVEDERE A DARE IDONEO AVVISO AI RESIDENTI, CON OGNI MEZZO, ALMENO 48 ORE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

- Viene altresì, fatto obbligo ai sensi del D.M. 10/07/2002, di rendere visibile il cantiere sia di giorno che di notte mediante collocazione di lanterne luminose e di predisporre segnaletica di preavviso della presenza del cantiere su strada e segnaletica di pericolo lavori in corso con l'indicazione di ridurre il limite massimo di velocità.
- La seguente ordinanza si intende revocata "ope legis" senza necessità di ulteriori provvedimenti, in caso di mancata esecuzione dei lavori.
- La posa di segnaletica stradale sarà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori, dovrà dare idoneo avviso ai residenti, con ogni mezzo, almeno 24 ore prima dell'esecuzione dei lavori, inoltre dovranno essere previsti semafori o movieri di cantiere nelle lavorazioni di restringimento della carreggiata;
- Il transito è consentito ai mezzi di soccorso, di polizia e ai residenti della strada oggetto dei lavori;
- Il Comando di Polizia Locale è incaricato, per quanto di competenza, di dare esecuzione alla presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 7 agosto 1990 n° 241, si avverte che avverso la presente ordinanza entro 60 gg dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale o proporre Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del d. Lgs. N° 285/92, sempre nel termine di 60 gg, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n° 495/95.

A norma dell'art 8 della L. n° 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è quest'ufficio di Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

Il Responsabile del Servizio

Avv. Mario Felli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93